

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 2

**Modifiche della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1
“Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito
nel settore del commercio” e successive modifiche ed
integrazioni.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio” e successive modifiche ed integrazioni

1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio” è sostituita dalla seguente:

“e) il collegio sindacale è composto in conformità alle norme del codice civile.”.

Art. 2

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 gennaio 2010

Galan

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio” e successive modifiche ed integrazioni

Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 22 gennaio 2010, n. 2

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Vendemiano Sartor, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 24 marzo 2009, n. 6/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 26 marzo 2009, dove ha acquisito il n. 401 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 3° commissione consiliare;
- La 3° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 30 giugno 2009;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Giuliana Fontanella, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 12 gennaio 2010, n. 353.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 concorre allo sviluppo delle imprese del commercio e dei servizi prevedendo interventi specifici per agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese del settore, anche mediante il sostegno dell'attività degli organismi di garanzia attraverso incentivi diretti alla formazione ed all'integrazione dei fondi rischi.

Per poter accedere al beneficio finanziario, il comma 2 dell'articolo 3 della suddetta legge stabilisce che, gli statuti prevedano una serie di prescrizioni tra le quali (lettera e)) l'attribuzione alla Giunta regionale della nomina del presidente del collegio sindacale.

È compito del presidente del collegio sindacale predisporre annualmente una relazione attestante la regolarità dell'utilizzo dei finanziamenti regionali, il corretto espletamento delle operazioni di garanzia e l'osservanza delle disposizioni della suddetta legge regionale.

Dette disposizioni normative traevano il proprio fondamento giuridico dall'articolo 2450 del codice civile che prevedeva che la legge o lo statuto potessero attribuire allo Stato o a enti pubblici il potere di nominare i sindaci di società, anche in mancanza di partecipazione azionaria. Qualora uno o più sindaci fosse nominato dallo Stato, il presidente del collegio sindacale doveva essere scelto tra essi.

L'articolo 2450 del codice civile ha costituito oggetto della procedura di infrazione n. 2006/2014 con la quale la Commissione Europea ha messo in mora l'Italia per violazione degli articoli 56 e 43 del Trattato in materia di libera circolazione dei capitali e di libertà di stabilimento. Ne è conseguita l'abrogazione della norma da parte dell'articolo 3 della legge 6 aprile 2007, n. 46 di adeguamento della normativa statale a decisioni comunitarie in materia fiscale e

societaria; la composizione dei collegi sindacali è oggi disciplinata unicamente dall'articolo 2397 del codice civile.

È quindi necessario adeguare la legge regionale n. 1/1999 alla normativa comunitaria e nazionale abrogandone le disposizioni che prevedono l'intervento della Regione nella composizione del collegio sindacale tramite la nomina del Presidente. Permangono in capo a quest'ultimo la serie di adempimenti sopraccitati a tutela del corretto utilizzo delle provvidenze di cui sono assegnatari gli organismi di garanzia.

L'articolo 1 del PDL sostituisce quindi la parte della lettera e), comma 2 dell'articolo 3 che prevede la nomina del Presidente del collegio sindacale da parte della Giunta regionale con una norma di rinvio al codice civile.

L'articolo 2 contiene la dichiarazione di urgenza ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto.

La Terza Commissione consiliare, esaminata la proposta nella seduta del 30 giugno 2009 ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole al testo così come modificato.

Hanno votato i rappresentanti dei gruppi Forza Italia (Fontanella con delega Bertipaglia), Lega Nord-Liga Veneta (Zamboni con delega Bizzotto), U.D.C. (Frasson) L'Ulivo-Partito Democratico Veneto (Tiozzo), Misto (Cancian) e Partito dei Comunisti Italiani (Atalmi).

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 1/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Condizioni per l'ammissione ai contributi regionali.

1. Hanno titolo a chiedere i benefici previsti dalla presente legge gli organismi di garanzia di cui all'articolo 2 composti da almeno 400 imprese e aventi sede legale nel territorio della Regione.

1 bis. Per gli organismi di garanzia già destinatari di contributi regionali, il requisito numerico di cui al comma 1 non si applica fino al 31 dicembre 2004.

2. Negli statuti degli organismi di garanzia deve essere previsto che:

- a) le prestazioni di garanzia sono concesse indipendentemente dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;
- b) l'impresa socia o consorziata viene esonerata dal pagamento, a favore degli organismi di garanzia, di qualsiasi diritto o provvigione commisurati all'importo del finanziamento ottenuto, ad eccezione dei costi di istruttoria e delle commissioni di garanzia addebitati dagli istituti di credito convenzionati;
- c) in caso di liquidazione degli organismi di garanzia le cause di scioglimento devono essere preventivamente comunicate alla Giunta regionale che stabilisce la destinazione dei fondi regionali disponibili, non utilizzati a copertura di perdite;
- d) ove sia consentita la restituzione delle quote sociali e consortili versate dalle imprese aderenti, non deve essere comunque prevista la distribuzione di contributi regionali a fondo perduto;
- e) *il collegio sindacale è composto in conformità alle norme del codice civile.*

3. Il presidente del collegio sindacale deve annualmente predisporre una relazione attestante la regolarità dell'utilizzo dei finanziamenti regionali, il corretto espletamento delle operazioni di garanzia e l'osservanza delle disposizioni della presente legge.

4. Con atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dal legale rappresentante, gli organismi di garanzia debbono dichiarare l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) gli interessi maturati sui contributi concessi dalla Regione per la costituzione o per l'incremento dei fondi rischi o dei patrimoni di garanzia possono essere utilizzati dagli organismi di garanzia per la copertura delle spese di gestione;
 - b) la garanzia prestata non può superare di norma il cinquanta per cento del prestito ottenuto dal socio, fatta salva la possibilità da parte del consiglio di amministrazione di autorizzare volta per volta l'aumento di tale limite fino ad un massimo dell'ottanta per cento.
5. Le convenzioni tra gli istituti di credito e gli organismi di garanzia devono contenere specifiche clausole con le quali sia previsto che, in caso di insolvenza del socio, l'utilizzo del fondo, a favore del beneficiario, possa avvenire solo dopo che siano state espletate tutte le azioni di rivalsa nei riguardi della ditta insolvente.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione commercio